



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, recante promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il protocollo di intesa sulla sperimentazione del lavoro agile stipulato con le organizzazioni sindacali in data 5 aprile 2017;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato;

VISTO il decreto del Segretario generale 26 maggio 2017, recante direttiva per la sperimentazione del lavoro agile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTO l'atto del Segretario generale del 7 maggio 2018, con il quale sono state individuate, per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le attività per le quali non è possibile il ricorso al lavoro agile, in relazione alla natura e alle modalità di svolgimento delle relative prestazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 486, che ha integrato l'articolo 18 della citata legge n. 81 del 2017, prevedendo che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto del Segretario generale 2 maggio 2019, recante direttiva per la disciplina delle modalità di attuazione del lavoro agile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 87, comma 1, secondo periodo, che dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”;

VISTO, altresì, l'articolo 87-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico;

VISTO il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2021-2023, trasmesso il 31 gennaio 2021 all'Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l'integrità, quale sezione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185;

VISTO il decreto del Segretario Generale 31 marzo 2021, con il quale, nelle more dell'emanazione della direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e Uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente del consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185, è stato adottato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021, adottato ai sensi del citato articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è quella svolta in presenza;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, con il quale, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021 sono state impartite disposizioni per l'adozione delle misure organizzative per il rientro in presenza, nella sede di servizio, del personale dipendente;

VISTE le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 e diramate con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati per la definizione di una disciplina in materia di lavoro agile che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle amministrazioni, consentendo il miglioramento dei servizi pubblici e l'equilibrio tra vita professionale e privata;

VISTA la direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, che definisce le misure organizzative finalizzate a superare le modalità emergenziali di attuazione del lavoro agile adottate anche all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso della pandemia da COVID-19, nonché ad assicurare il suo adeguamento all'intervenuto sviluppo degli strumenti tecnologici disponibili all'interno dell'Amministrazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della citata direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, il quale prevede che il dipendente ammesso al lavoro agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro fino a un massimo di due giorni a settimana, da concordare con il dirigente responsabile, in attuazione di quanto disposto dal predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 e dalle richiamate Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, diramate con la citata circolare 17 dicembre 2021, in ordine alla condizionalità della prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;

PRESO ATTO di quanto precisato con la nota del Dipartimento della funzione pubblica, intitolata "Smart working, otto domande e risposte per fare chiarezza", pubblicata sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione il 4 gennaio 2022, la quale ha chiarito, tra l'altro, che la prevalenza del lavoro in presenza, contenuta nelle linee guida, può essere raggiunta anche al termine della programmazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo;

VISTA la nota circolare del 5 gennaio 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa allo svolgimento del lavoro agile nella pubblica amministrazione e nel lavoro privato;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

PRESO ATTO dell'aggravarsi della situazione epidemiologica nel Paese;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la maggior tutela della salute dei lavoratori della Presidenza del Consiglio dei ministri e contenere la diffusione del contagio, di adeguare le prescrizioni contenute nella citata direttiva del Segretario generale 20 dicembre 2021 alla mutata situazione epidemiologica, consentendo che la condizionalità della prevalenza dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza possa essere soddisfatta dai dipendenti ammessi al lavoro agile su base semestrale, anche prescindendo dal limite di due giorni di lavoro agile a settimana;

RITENUTO di dover procedere in via d'urgenza in considerazione dell'andamento della situazione epidemiologica, previa rapida informativa al Comitato Unico di Garanzia e alle Organizzazioni Sindacali;

adotta  
la seguente direttiva:

## Articolo 1

*(Modulazione del lavoro agile in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica)*

1. Per le finalità esplicitate in premessa, e tenuto conto delle precisazioni recate, in relazione alla condizionalità della prevalenza del lavoro in presenza, dalla nota circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2022, pure richiamata in premessa, nonché in considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica, i dipendenti ammessi al lavoro agile potranno svolgere la prestazione lavorativa in tale modalità anche prescindendo dal limite di due giorni a settimana, di cui alla direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, a condizione che sia garantita, su base semestrale, la prevalenza dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza.
2. Le previsioni di cui al comma 1 sono efficaci a decorrere dal 10 gennaio 2022 e il Dipartimento per il personale fornirà le opportune indicazioni applicative.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE